

TESTO ORIGINALE DELL'EDITTO SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEL 20 GIUGNO 1822. (da: EFFEMERIDI LETTERARE di Roma, Tomo VIII, 1822, pp 102-112)

Legislazione Sanitaria – Vajuolo Vaccino.

Le Santità di N. S. dopo le utili fondazioni degl'instituti di carità ha ultimamente ordinato l'inoculazione del Vajuolo Vaccino ne' suoi Stati. Riguardando pertanto l'Editto emanato di sua parte dall'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato l'applicazione matura delle Scienze naturali alla pubblica salute che è la prima cura de' Principi; noi e per mostrarci lieti di questo glorioso trionfo de' buoni studi; e per concorrere co' nostri piccolimezzi alla maggiore pubblicazione di un atto così paterno e salutare, e per ordire una volta la partecipazione ai nostri buoni lettori di quelle savie leggi ch'emanano il Principato in pro della nostra vita, e delle Arti, e delle Scienze, perchè formano i veri fasti di esse che noi coltiviamo, incominceremo volentieri e col superiore permesso dal ripetere intera codesta della Vaccinazione, sapendo che ogni estrinseca lode verrebbe meno al paragone, ed ogni estratto riuscirebbe manchevole. Membri della Commissione centrale furono creati dalla medesima Santità Sua gli Eccellentissimi dottori in Medicina Monsignor Archiatro Tommaso Prelà, Giovanni Battista Bomba, e Domenico Morichini, tutti tre del Collegio de' Medici dell'Alma Città non ultimo promotore di sì nobile istituzione, e tutti tre notissimi per dottrina e per senno. Il Dottor Orazio Maceroni fu degnato di poter servire alla Commissione col titolo di Segretario.

EDITTO

ERCOLE della S. R. C. CARDINALE CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato. F., i mali che hanno più afflitto l'uman genere, e che ne hanno spento il più gran numero d'individui è sicuramente da annoverarsi il Vajuolo Arabo. Chiunque ne calcolasse la quantità sopra dati anche i meno affliggenti dall'epoca fatale dell'introduzione del morbo a questi tempi, ed anche solo lo rivolgesse coll'immaginazione, non potrebbe al certo non essere preo da un sentimento di orrore sull'immensità di vittime per la sua contagiosa forza miseramente estinte.

Il Vajuolo Arabo malignamente insidia l'uomo dal liminare della vita, o per perderlo o per renderlo infelice fino dalla culla, ed infierisce sulla specie umana quasi per distruggerla nel suo nascere. Questo tristissimo pensiero ognora avvivato ed inasprito dalle ripetute stragi del morbo avrebbe dovuto persuadere ogni popolo ad abbracciare col più vivo trasporto e praticare con pari riconoscenza l'inoculazione vaccina, metodo quanto semplice altrettanto efficace a rintuzzare la venefica forza del male.

Un mezzo si energico messo dalla divina Provvidenza come a disposizione dell'Amore Paterno a salvamento della prole in sù l'albore della vita quando essa più forma l'oggetto delle sue affettuose cure, ed in assicurazione delle speranze della famiglia e della patria, era al certo da attendersi che superati gli ostacoli si fosse propagato in ogni dove colla maggiore rapidità.

Ma pure non fu così. Un radicato pregiudizio fu in alcuni genitori più forte ancora dell'amore stesso della prole.

Dopo venticinque anni dal benefico discoprimto, e dopo che in questo intervallo i fatti più luminosi, ed i più prosperi successi hanno assicurato a questa pratica un eompleto trionfo sull'impotente critica, e sull'errore, pure dessa non si è per anche propagata negli Stati Pontificii nella guisa che potentemente viene reclamata dal pubblico bene.

La Santità quindi di NOSTRO SIGNORE sempre propensa ad accogliere, e favorire ogni utile ritrovato, ma in particolare modo quei che sono diretti ad eliminare i mali che minacciano la debole Umanità, nel desiderio vivissimo di vedere tutti i suoi amatissimi Sudditi giovare di una pratica resa dall'esperienza più forte d'ogni censura, e superiore ad ogni elogio, e di cui ormai si giovano i più re moti popoli della terra, con l'oracolo di sua viva voce ci ha ordinato prescrivere quanto segue:
1. Sarà istituita una Commissione centrale di Vaccinazione per la propagazione dell'inoculazione vaccina in tutta l'estensione degli Stati Pontificii sotto l'immediata dipendenza della S. Consulta -

2. Questa Commissione si comporrà di tre Membri Dottori in Medicina e di un Segretario . Uno dei Membri a turno secondo l'anzianità ne sarà annualmente il Presidente.
3. Vi sarà un Consiglio di Vaccinazione . I Membri del medesimo si sceglieranno fra i Professori delle facoltà mediche di Roma, e di Bologna.
4. In ogni Legazione e Delegazione vi sarà una Commissione provinciale di Vaccinazione. Questa si comporrà del più anziano fra i Membri delle Congregazioni Governative, del Gonfaloniere, e del Medico e Chirurgo condotti o dei primi di essi ove ne esistono più . Esistendo nel Capoluogo più Medici e Chirurghi , quei che fanno parte della Commissione non saranno incaricati della vaccinazione del Capoluogo stesso . Il Medico poi sarà quello che avrà la proposizione e che sarà specialmente incaricato di tutti gli affari riguardanti la vaccinazione nella Provincia. I rispettivi Eminentissimi Legati e Monsignori Delegati saranno Presidenti delle Commissioni nella loro Provincia.
5. Il Gonfaloniere, il Medico ed il Chirurgo di ogni Comune dovranno darsi per ufficio la maggior premura perché l'inoculazione vaccina sia il più possibile propagata entro i limiti della propria Comune, e dei luoghi ad essa appodati, ed eseguiranno fedelmente quanto verrà ingiunto ai medesimi dalla commissione provinciale.
6. La Commissione centrale baderà attentamente che tutti i Medici e Chirurghi vaccinatori si attengano con la maggiore esattezza all'istruzione che contemporaneamente si pubblica dalla S. Consulta per la buona esecuzione dell'inoculazione vaccina: e che sia fedelmente osservata qualsivoglia altra disposizione che lo stesso sacro Consesso, inteso il parere del Consiglio di vaccinazione , riputerà essere espediente per lo stesso oggetto.
7. È suo dovere di dare degli schiarimenti a qualsivoglia Medico e Chirurgo che li ricercasse per la retta intelligenza e fede le pratica dell'Istruzione che si pubblica , e delle altre disposizioni che successivamente si dessero dalla S. Consulta.
8. Sarà sua principale incombenza di vegliare sulla conservazione costante di un deposito del virus vaccino si in Roma, che in tutte le Commissioni provinciali dello Stato.
9. Perché poi la Commissione centrale sia in grado di formare e mantenere i depositi ora indicati, i direttori degli Orfanotrofii e delle Case degli esposti di Roma e della Comarca metteranno a disposizione della medesima tutti gl'infanti, che vi saranno ricevuti. A quest'oggetto gli stessi Direttori daranno settimanalmente in ogni giorno di Domenica la nota degl'infanti, che nel decorso della settimana saranno stati ammessi ne' Luoghi e Case suddette.
10. Sarà ufficio de' Consiglieri di Vaccinazione di dare quei consigli, che da essi si credono i migliori per il più prospero successo dell'inoculazione vaccina: nel caso che la Commissione centrale v'incontrasse delle difficoltà potrà rinviarli al rispettivo Consigliere accompagnati però da ragionate osservazioni.
11. Le Commissioni provinciali entro i limiti delle rispettive Legazioni e Delegazioni avranno le stesse incombenze che sono state prescritte nell' art. 6. per la Commissione centrale, dipendentemente però da quest'ultima Commissione.
12. Invigileranno egualmente sulla conservazione del deposito del virus vaccino, e che questo per quanto è possibile sia fresco onde farne gratuitamente la distribuzione a tutti quei Medici e chirurghi, che ne abbisognassero - L' obbligo ingiunto con l'art. 9. ai Direttori degli Orfanotrofii, o delle Case degli esposti di Roma e della Comarca ° ingiunge anche a tutti i Direttori di consimili Case esistenti nello Stato a riguardo delle proprie Commissioni provinciali.
13. Le Commissioni centrale e provinciali dovranno far sì che in ogni Casa degli esposti si eseguisca perennemente in ogni a braccio onde possa aver settimana la vaccinazione da braccio a braccio onde possa aversi in qualunque tempo il virus da somministrare ai Vaccinanti. Queste Case saranno perciò considerate come altrettanti Istituti provinciali di vaccinazione.
14. Oltre gl' infanti appartenenti ai detti pii stabilimenti, si vaccineranno nei medesimi anche tutti gl'infanti del Comune ove si trovano essi stabilimenti. Vi si vaccineranno ancora tutti i bambini che vi fossero inviati da altri Comuni perchè sia praticata nei medesimi la vaccinazione da braccio a braccio. Gl'infanti però non appartenenti alle Case degli esposti **si vaccineranno in un luogo appartato e colle cautele necessarie onde evitare ogni pericolo d'infezione** per i bambini ricoverati

nelle Case medesime.

15. Nessun bambino delle Case degli esposti potrà essere consegnato alle nutrici e portato fuori del proprio ospizio se preventivamente non sarà stato vaccinato. **Gli infanti** quindi che dopo la pubblicazione del presente Editto si consegneranno alle nutrici o ad altre persone che li richiedessero, **dovranno essere muniti del certificato di vaccinazione.**

16. La vaccinazione nelle case degli esposti verrà costantemente eseguita dai Chirurghi primari di esse case sotto la vigilanza particolare della Commissione centrale in Roma e nella Comarca, e del Medico Membro della Commissione provinciale nelle Provincie. **I suddetti Chirurghi primari saranno garanti del regolare esequimento di tale operazione, e qualora si rifiutassero ad effettuarla saranno dimessi dal loro impiego.** Saranno però esenti dal formare gli elenchi de' quali parlasi nell'art. 22. e dal portarsi ne' luoghi appodati per eseguirvi la vaccinazione come nell'art. 24, delle quali cose restano incaricati i Medici ed i Chirurghi di condotta conforme si prescrive negli articoli medesimi. Potranno anche chiedere di essere aiutati dal Medico e Chirurgo condotti nelle vaccinazioni generali, specialmente per le visite da farsi a tenore dell' art. 24.

17. In ogni Comune dello Stato in cui non esiste una casa per gli esposti sarà destinato un locale accessibile a tutta la popolazione, nel quale i Medici ed i Chirurghi di condotta a turno una volta o due la settimana a giudizio delle Commissioni eseguiranno gratuitamente l'inoculazione vaccina da braccio a braccio. I locali saranno sotto la sorveglianza del Gonfalonieri.

18. I Medici ed i chirurghi condotti che non volessero intraprendere o trascurassero la vaccinazione, verranno immediatamente dimessi dalle condotte. I medesimi dovranno fedelmente eseguire le istruzioni e gli ordini che loro verranno dati dalle Commissioni per organo del Medico membro delle Commissioni stesse, e quelli che vi contravverranno saranno dalle Magistrature per ufficio denunciati alle rispettive Legazioni e Delegazioni, o direttamente alla Commissione centrale, le quali procederanno contro i medesimi a norma dei casi e delle circostanze.

19- **Quei Medici e chirurghi che** non avessero fatto constare della loro attitudine a ben conoscere e distinguere i caratteri ed i sintomi del Vajuolo Vaccino, il modo d'innestarlo, e quello di raccogliere e conservare il virus ec., **sasanno privati dell'esercizio di questo ramo dell' arte salutare.** I Medici ed i Chirurghi vicini a scelta delle Commissioni ne faranno le veci per un compenso che sarà calcolato a ragione di bajocchi venti per ogni miglio di distanza. Se il Medico o Chirurgo facesse le veci di altro Medico o Chirurgo interdetto dall'esercizio ed avente la condotta nella stessa Comune, il compenso si calcolerà nella stessa guisa come se fosse stato chiamato a supplire il Medico o Chirurgo della Comune più vicina. L'interdetto non sarà abilitato al libero esercizio fino a che non avrà fatto constare alle rispettive commissioni di avere acquistato l'attitudine e cognizioni sopraindicate.

20. Dopo sei mesi dalla pubblicazione del presente Editto fra i requisiti necessari da presentarsi dai Medici e Chirurghi allorchè aspireranno a qualche condotta dovrà esservi un certificato di sapere ben conoscere ed eseguire tutto ciò che si appartiene all'innesto del Vajuolo Vaccino. Per i Medici e Chirurghi che per la prima volta intraprendono l'esercizio delle rispettive Facoltà il certificato ora prescritto si rilascerà dai Medici primari dello Spedale in cui avranno fatto la pratica. Per quei Medici poi e Chirurghi i quali si ritrovano attualmente in condotta, e che aspirano a conseguire un'altra, il certificato si rilascerà dalla Commissione centrale nella Comarca, e dalle provinciali nelle Provincie. Senza un tale certificato non si potrà onninamente conseguire una condotta o medica o chirurgica. Chi oltre a questo certificato producesse l'altro di avere procurato con particolare zelo la propagazione dell'innesto vaccino, rilasciato dal Gonfaloniere della Comune che abbandonerà, e confermato dalle suddette Commissioni, in parità di altri requisiti avrà la preferenza in confronto di coloro che non producessero simili certificati in proprio favore.

21. Due volte all'anno in primavera ed autunno in ogni Comune il Medico, ed il Chirurgo si presteranno alla vaccinazione generale a comodo di tutti gl'individui che vorranno vaccinarsi.

22. Avanti però di procedere a questa operazione i Medici nelle Comuni principali accompagnati da alcuno de' membri componenti la Magistratura, ed **i Chirurghi** ne' luoghi appodati **accompagnati dal Sindaco andranno di famiglia in famiglia per formare l'elenco di tutti gl'individui da vaccinarsi conformemente al modello annesso all' istruzione.** **Se i genitori o tutori dichiarassero di non voler**

far vaccinare i loro figli o pupilli riconosciuti vaccinabili, se ne farà processo verbale; in esso s'indicheranno il nome, e cognome e condizione di tali genitori e tutori, ed i motivi che venissero adottati della loro renitenza a questa salutare operazione . Questi processi verbali verranno sottoscritti dal Medico o Chirurgo, e dal membro della Magistratura o dal Sindaco che gli avranno accompagnati, e si trasmetteranno alle rispettive Commissioni, le quali gli spediranno alla Commissione centrale unendovi le proprie osservazioni.

23. Perchè poi resti facile la compilazione dell'elenco degl'individui da vaccinarsi, e perchè non abbia ad essere interrotta la vaccinazione nel corso dell' anno, conformemente si è prescritto nell'art. 17. in ogni trimestre verrà consegnata al Medico di condotta la nota nominale degl'infanti nati nel trimestre precedente.

24 Formato l'elenco anzidetto, si procederà all' operazione dell'innesto, la quale dovrà esser compiuta nello spazio di un mese . Nei primi nove giorni dopo l'innesto ciascun vaccinatore dovrà visitare almeno due volte tutti gl'individui da lui vaccinati onde accertarsi del buon esito dell'operazione, e dovrà eseguirla nuovamente per coloro nei quali l'innesto non avesse avuto effetto, o fosse comparso il vajuolo vaccino spurio.

25. I Medici o Chirurghi la condotta de' quali si estendesse a più Comuni e luoghi appodati, dovranno indicare in iscritto ai rispettivi Gonfalonieri e Sindaci i giorni in cui si recheranno in ciascuna Comune e luogo appodato per la compilazione dell' elenco suddetto e per l'operazione dell'innesto.

26. L'inoculazione vaccina da braccio a braccio, essendo sempre da preferirsi, e dovendosi sempre procurare qualora si possa, le Magistrature delle Comuni principali daranno le convenienti disposizioni per trasferire nel tempo opportuno un vaccinato ai luoghi appodati quando si dovrà incominciare in essi la vaccinazione generale.

27. Nel locale in cui si eseguisce l'inoculazione vaccina si terrà un libro nel quale i vaccinatori registreranno progressiva mente il nome, ed il cognome degl'individui che avranno subito l'innesto, il giorno in cui si praticò l'operazione, e tutte quelle altre particolarità che sono indicate nel modello annesso all'Istruzione. Nel libro ora menzionato si registreranno anche le vaccinazioni che si fossero fatte dai Medici e Chirurghi non condotti del luogo in cui si praticò da essi la vaccinazione. Siccome però i soli Chirurghi primarii delle Case degli esposti, ed i Medici e Chirurghi condotti sono responsabili verso il Governo dell'esito della vaccinazione eseguita su gli abitanti esistenti entro i limiti delle rispettive Comuni, così i fanciulli che saranno stati vaccinati da altri Medici e chirurghi dovranno essere distinti, segnando i loro nomi con asterischi o lettere, ed in fine della pagina s' indicheranno i nomi de' Vaccinatori.

28. I certificati di seguita vaccinazione non si rilasceranno che dai Chirurghi primarii delle Case degli esposti, e dai Medici di condotta. In questi certificati si dovrà citare la pagina del libro in cui sarà registrato il nome di colui del quale ricercasi il certificato .

29. Al principio di ogni semestre terminata la vaccinazione generale, e non più tardi dei 15. di luglio, e dei 15 di gennaio dai Chirurghi primari delle case degli esposti e dai Medici condotti si farà una nota simile al modello del libro, di tutti gl'individui che saranno stati vaccinati nel decorso del semestre antecedente: essi li trasmetteranno alla propria Commissione accompagnata da un rapporto , in cui dovranno esporre i fenomeni e le vicende più interessanti riferibili a vaccinati che non potessero essere descritte nella nota stessa , non che le cause che ostassero al prospero successo della vaccinazione. Vi uniranno l'elenco degl'individui non vaccinati analogamente al modello annesso all'istruzione. La commissione provinciale vi unirà la nota del Capoluogo della Provincia e le invierà tutte alla Commissione centrale, aggiungendovi un generale rapporto sull'andamento della vaccinazione nella propria provincia, e manifestando le persone che si fossero particolarmente distinte col loro zelo onde contribuire al buon esito dell'innesto vaccino. Quelle della Comarca sinvieranno direttamente a quest'ultima Commissione.

30. La Commissione centrale farà parimente due volte l'anno ne mesi di agosto e di febbraio un rapporto da presentarsi in doppia copia alla Segreteria di Stato ed alla S. Consulta, nel quale indicherà il numero degli individui vaccinati in tutto lo Stato entro il periodo del semestre prossimamente scorso, non che una esposizione delle cause che favoriscono o ritardano questa

salutare pratica, manifestando al Governo i nomi di coloro che più si distinguono per il loro impegno onde promoverla, e propagarla.

31. Sessanta medaglie d'argento, e cinque d'oro saranno annualmente distribuite a quei Medici, Chirurghi, e Gonfalonieri, che più si saranno distinti per il loro zelo nel promuovere la vaccinazione, e per il maggior numero di vaccinazioni che avranno eseguite. Inoltre nelle nomine ad impieghi nel ramo Sanitario il Governo prenderà in particolare considerazione i meriti che si saranno acquistati i Medici ed i Chirurghi nell'adempimento dei loro doveri concernenti l'importantissimo oggetto della vaccinazione.

32. Tutti coloro i quali avranno tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione onde preservare la propria prole, e gli individui della famiglia che essi governano, in parità di meriti saranno posposti a quelli che l'avessero praticata con premura, in oggetti dipendenti da Sovrana beneficenza. Sei mesi quindi dopo la pubblicazione del presente Editto tutte le petizioni che si avvanzeranno per godere di qualche tratto di beneficenza Sovrana dovranno essere accompagnate da un certificato dal quale risulti che il chiedente essendo padre di famiglia ha fatto praticare la vaccinazione, o che i figli hanno già avuto il vajuolo umano.

33. L'inoculazione del vajuolo umano nell'interno di ogni Comune è vietata. I genitori che volessero preferire questo innesto all'innesto del vajuolo vaccino per i loro figli dovranno chiederne la licenza alla propria Commissione, la quale non la darà se non a condizione che l'inoculazione si faccia in una casa affatto isolata in campagna e con tutte le cautele che possano occorrere per impedire la propagazione del contagio Vajuoloso. I contravventori a questa disposizione verranno puniti con una multa di scudi venti da pagarsi in favore del Medico o chirurgo da cui si sarebbe dovuto eseguire l'innesto vaccino.

34. Manifestandosi il Vajuolo umano in qualche individuo, sarà dovere del capo della famiglia a cui esso apparterrà, e del Medico o Chirurgo che lo avrà visitato di farne sull'istante la denuncia alla Magistratura comunale, la quale tosto ne farà rapporto alla Commissione.

35. L'abitazione in cui si sarà manifestato il Vajuolo umano come attaccata da contagio dovrà immediatamente assoggettarsi ad una rigorosa contumacia. Tutta la famiglia e tutti coloro i quali avranno avuta comunicazione col vajuoloso saranno messi sotto rigoroso sequestro nella stessa di lui casa, donde non potranno escire se non dopo la guarigione o la morte dell'infetto, e dopo che saranno stati praticati gli spurghi alle persone ed agli effetti e masserizie contaminate. Le spese del sequestro e degli spurghi, decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente Editto, saranno a carico della famiglia del vajuoloso: nel caso che essa non sia in istato di sostenerle, lo che dovrà comprovarsi nelle forme legali, si pagheranno dalla Comune.

36. Quando si saprà essersi manifestato il Vajuolo umano in qualche Comune, le Autorità locali, il Medico ed il Chirurgo impiegheranno tutto il loro zelo, onde gl'individui che non hanno avuto il Vajuolo vogliano giovare della vaccinazione: a tale affetto si eseguirà nel Comune stesso la vaccinazione generale con forme si è prescritto nell'art. 2 1.

37. In ogni anno entro il mese di febbraio in un giorno da destinarsi dall'Eminentissimo Prefetto della Sacra Consulta vi sarà una solenne adunanza di Vaccinazione. Ad essa interverranno tutti i membri del Consiglio di Vaccinazione che si troveranno in Roma, ed i Medici e Chirurghi addetti alla Sanità pubblica. In questa adunanza il Presidente reciterà un discorso sulle cause che avranno favorito o contrariato questa salutare pratica; renderà conto dei pareri dati al Consiglio di Vaccinazione, ed indicherà il numero degli individui vaccinati in tutto lo Stato durante l'anno prossimamente scorso. In essa si pubblicheranno i nomi di quei Medici, Chirurghi, e Gonfalonieri che sono stati decorati di medaglia, e si farà onorevole menzione di tutti coloro che avranno contribuito alla propagazione dell'inoculazione vaccina. Il tutto sarà quindi inserito ne' pubblici fogli.

**Dalla Segreteria di Stato li 20 giugno 1822.
E. CARD. CONSALVI**